



## Cassa pensionistica - Modifica elenchi pensionamenti

**AVV LEGGIORATIVA**  
**CAMERA DEI DEPUTATI**  
Ottobre 13 novembre 2014

**BOLLETTINO**  
**DELLE DISUSSE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
Lavoro pubblico e privato (XV)

**154888** **Gravelli**: **Revisi provvedimenti di riduzione di rapporti di lavoro da parte dell'INPS.**

**Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione in titolo.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Gravelli, concernente le criticità emerse in attuazione del Piano di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale preordinato dall'INPS, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, faccio presente quanto segue.

Previamente, è opportuna precisare che – con determinazione amministrativa dello scorso 12 maggio 2013 – l'INPS ha provveduto ad approvare la nuova disposizione organica, tenendo conto dei delibere degli organi competenti del Presidente del Consiglio dei ministri (INPS – registrato dalla Corte dei conti il 21 marzo 2013) –, che nel precedente tentativo è seguita dalla espressione dell'art. 10 del D.L. n. 95 del 2012, al testo del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011).

In relazione a tale punto legislativo – con successivo iterativo amministrativo dello scorso 10 giugno – l'INPS ha provveduto a rinviare la scadenza del personale – data per area a profito – nonché a definire – previa consultazione con le organizzazioni sindacali – ai sensi del decreto legislativo n. 105 del 2001 – le modalità di determinazione della posizione economica, la tipologia del collocamento a riposo ed i criteri di individuazione dei dipendenti da comprendere negli elenchi.

Sulla base delle determinazioni adottate dal Direttore generale dell'INPS in attuazione del predetto provvedimento amministrativo – l'INPS ha provveduto alla riduzione del rapporto di lavoro – con prevalenza di sei mesi – con decorrenza dal 1° febbraio 2015 – nei confronti delle seguenti categorie di soggetti:

- dipendenti che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011 (requisiti vigenti ante riforma Fornero);
- dipendenti che hanno maturato, in qualunque modo, entro il 1° febbraio 2015, i nuovi requisiti pensionistici previsti dalla riforma Fornero (art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011); e, il completo riaccomodamento delle residue esenzioni;
- dipendenti che hanno dato la propria disponibilità al collocamento a riposo sulla base delle ridotte risorse previste dall'articolo 2, comma 11, lettera c) del decreto-legge n. 95 del 2012 (disposizione contenuta nella base dei requisiti pensionistici vigenti anteriormente alla riforma Fornero e mutata in modo da comportare la ricostituzione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015).

Oltre, si ritiene opportuno che – nel corso dell'attuazione del predetto Piano di riduzione della spesa di personale – l'INPS ha rilevato talune criticità, successivamente sottoposte alle valutazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, l'INPS ha focalizzato l'attenzione su due gruppi di soggetti:

– dipendenti che maturano i requisiti prescritti per i pensionamenti anticipati previsti dalla riforma Fornero ma che comunque non raggiungono un'età anagrafica tale da evitare la riduzione percentuale del trattamento, ai sensi dell'articolo 13, lettera c) del decreto-legge n. 201 del 2011;

– dipendenti di sesso femminile, iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia con una età anagrafica inferiore a quella del personale civile di sesso femminile iscritto ai fondi esclusi dall'AGO (gestione ex INPSAP);

– Entrambe le fattispecie evidenziate, infatti, situazione succedute di creare – nell'ambito della medesima Amministrazione – disparità di trattamento tra i gestori dei provvedimenti di esodo di personale, nei casi tra dipendenti pensionati e non, ma anche tra lavoratori iscritti a gestioni diverse, a causa della consistenza differente dell'INPS di personale iscritto ai due diversi regimi pensionistici: quello dell'AGO e quello escluso dall'AGO.

In siffatto contesto, i competenti uffici del Ministero che rappresentano – espressamente interpellati sulla questione dall'INPS – hanno valutato preliminarmente l'opportunità dello superamento delle criticità dalle stesse evidenziate mediante l'adozione della riduzione del personale eccedente nelle due cited categorie di dipendenti ed il ricorso alla riduzione del rapporto di lavoro nei confronti del personale presente nell'approvazione, che ha già determinato la prima disponibilità di collocamento a riposo, e che ha maturato, a partire – entro il 31 gennaio 2015 – i requisiti pensionistici in tempo ai requisiti previsti dalla riforma Fornero.

Alla luce di tale valutazione, pertanto, le determinazioni INPS preventive assunte di trattamento pensionistico di vecchiaia secondo le regole della gestione cui sono iscritti, nonché richieste di permesso in attesa lavorativa fino alla età pensionabile di vecchiaia prevista per i dipendenti di sesso maschile, al fine di coprire una posizione pensionistica più adeguata nella misura.

Quanto alle stesse predette, analizzate dai criteri di carattere generale enunciati nella circolare n. 2 del Dipartimento della Funzione pubblica, letture e sottintese che, nell'attuazione dei provvedimenti, vanno tenuti presenti, da un lato, il principio di parità e l'interiorizzazione del punto di vista pensionistico degli interessati e, dall'altro, l'efficienza dei dipendenti e le nuove risorse preparate in tempo mediante l'efficienza.

Conseguentemente, le problematiche evidenziate con il presente atto parlamentare vanno affrontate una soluzione che si propone nella direzione indicata dall'interrogazione in quanto l'INPS – al fine di completare la gestione degli esodi – procederà prioritariamente alla riduzione del rapporto di lavoro nei confronti del personale – presente nell'approvazione graduata – che ha già dichiarato la propria disponibilità al collocamento a riposo in tempo ai requisiti previsti dalla riforma Fornero.

Da ultimo, con riferimento al secondo quanto formulato dall'interrogazione, l'INPS ha reso noto che i dipendenti interessati dai provvedimenti di riduzione del rapporto di lavoro sulla base dei requisiti per la pensione di vecchiaia al 31 dicembre 2011 sono complessivamente 216, di cui 126 uomini e 90 donne.

**Marialuca ONICCHI (PD)**, nel dichiarare sostanziale della risposta del sottosegretario del Governo, rivolge un sentito ringraziamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per aver affrontato accuratamente la questione.

Ritiene la riforma giusta analoghe le riduzioni di collocamento a riposo ricomprese nell'elenco pubblico che sottintende alla persona civile che vanta una posizione contributiva inaspettata e desidera continuare a lavorare. Segnala inoltre all'attenzione del Ministero la questione del mancato riconoscimento dei periodi di lavoro effettuato al momento della definizione delle graduatorie, che risulta di pregiudicare la posizione di coloro che intendono andare in pensione volontariamente, suscitandone una notevole incidenza.

Nazionale, 02/12/2014

## MODIFICA CASSA PENSIONISTICA

Informiamo tutti i lavoratori interessati che possono rivolgersi ai nostri delegati di sede per avere copia della lettera di diffida all'amministrazione predisposta dal nostro avvocato.

## ESUBERI

Come molti sapranno a seguito dell'approvazione della determinazione del Direttore Generale, Pr.23.295 del 14 luglio 2014, sui pensionamenti in deroga disposti d'ufficio dall'amministrazione, che avrebbero comportato penalizzazioni a vario titolo ai colleghi ricompresi nell'elenco allegato alla determina, la USB invitò l'amministrazione a chiedere chiarimenti ai ministeri competenti.

Il Ministero del Lavoro rispondeva in data 9 ottobre 2014 ai quesiti formulati dall'Istituto , richiamando i principi contenuti nella circolare 3 del Dipartimento della Funzione Pubblica dove, confermando quanto sostenuto dalla USB, si dovevano tenere presenti: "da un lato Il principio di arrecare il minor pregiudizio dal punto di vista pensionistico degli interessati e dall'altro l'interesse dei dipendenti a non veder pregiudicate le proprie aspettative professionali"

Sulla scorta di tali indicazioni la USB invitò pertanto l'amministrazione a rivedere l'elenco dei pensionamenti disposti d'ufficio, ricevendo in risposta l'impegno ad approvare una nuova determina con un elenco aggiornato dei colleghi coinvolti.

Durante l'ultimo incontro del Tavolo Nazionale, su richiesta da parte di USB di sapere quando sarebbe stata emanata la nuova determina, l'amministrazione tornava indietro ancora una volta sugli impegni assunti e informava tutte le organizzazioni sindacali che non ci sarebbe stata nessuna nuova determina.

La DCRU avrebbe invece inviato singolarmente ai colleghi interessati una comunicazione con la richiesta di confermare la propria volontarietà o meno al pensionamento, **in attesa anche di un chiarimento sulla possibile modifica da parte del Parlamento delle norme relative alle penalizzazioni per le pensioni cosiddette anticipate.**

Una eventualità che sembra essere sfumata, almeno nell'immediato, in quanto la previsione di annullare le penalizzazioni per il mancato raggiungimento della quota dei 62 anni troverebbe eventualmente applicazione solo a decorrere dal 2017 e quindi al momento rimane in vigore la normativa vigente.

A conferma della bontà delle azione intraprese dalla USB alleghiamo la risposta del sottosegretario del Ministero del Lavoro, Luigi Bobba, all'interrogazione parlamentare dell'on. Gneccchi.